RIFORMA DELL'ORDINAMENTO FORENSE

Art. 29

Incompatibilita' La professione di avvocato e' incompatibile:

a) con qualsiasi altra attivita' di lavoro subordinato, anche se con orario di lavoro limitato, e di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente;

b) con l'esercizio dell'attivita' di notaio;

c) con l'esercizio di qualsiasi attivita' di impresa svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui;

d) con la qualita' di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di societa' di persone. La professione di avvocato e' compatibile, oltre che con ogni attivita' prevista dalla legge:

a) con l'esercizio da parte dell'avvocato di attivita' di lavoro autonomo di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale;

b) con l'esercizio della professione, previa iscrizione nei relativi albi, di dottore commercialista ed esperto contabile, pubblicista, revisore contabile e consulente del lavoro;

c) con la carica di socio illimitatamente responsabile di societa' tra avvocati e con la carica di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di societa' di persone se l'oggetto dell'attivita' della societa' e' limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari;

d) con la carica di amministratore unico ovvero consigliere delegato o presidente o liquidatore, anche con poteri individuali, degli organi di amministrazione di societa' di capitali, anche in forma cooperativa, di societa' a capitale pubblico, enti e consorzi, pubblici e privati;

e) con gli incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali e negli strumenti di composizione della crisi d'impresa;

f) con l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell'universita', nei limiti previsti dall'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dall'ordinamento universitario, con l'insegnamento nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici;

g) con la carica di amministratore di condominio di edifici;

h) con l'attivita' di agente sportivo ovvero con l'esercizio di attivita' sportiva da parte di soggetti iscritti in appositi registri o elenchi ovvero l'attivita' di insegnamento svolta dai professionisti della montagna iscritti nei rispettivi albi. I professori e i ricercatori universitari a tempo pieno possono esercitare l'attivita' professionale nei limiti consentiti dall'ordinamento universitario e in tal caso devono essere iscritti nell'albo. Per gli avvocati che esercitano attivita' legale per conto degli enti pubblici con le limitate facolta' disciplinate dall'articolo 33, e' fatta salva l'iscrizione nell'albo.

Versione in vigore dal 26 novembre 2026, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riforma dell'ordinamento forense
Estremi	Decreto legislativo 25 novembre 2026, n. 216
Titolo	II — Albi, elenchi e registri
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2026

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-216-2026/art-29

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it